



La decisione

I giudici costituzionali non hanno condiviso la ricostruzione giuridica del tribunale dei minorenni del capoluogo emiliano sulla vicenda di una coppia di donne: «Ha erroneamente trattato una decisione straniera come ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani»

MARCELLO PALMIERI

Le attese di chi si aspettava un pronunciamento "aperturista" sono andate deluse: ieri, la Corte Costituzionale non ha sdoganato la «stepchild adoption». Al contrario, ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a ottenerla.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel novembre 2014 dal Tribunale minori di Bologna, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità o meno che una sentenza di adozione piena con responsabilità genitoriale pronunciata negli Stati Uniti - a favore di una donna sposata secondo la legge del luogo con la madre biologica di una bimba nata nel 2003 con inseminazione artificiale - potesse essere riconosciuta dal nostro ordinamento. Tra le ragioni portate in giudizio, il fatto che anche l'altra componente della coppia avesse partorito un bimbo. E che la figlia della ricorrente avesse dichiarato di voler rimanere con le due donne e l'altro bimbo. Il pubblico ministero si era però opposto, osservando che le nostre leggi consentono l'adozione solo in presenza di un matrimonio riconosciuto: requisito non presente in quel caso, poiché riferito a due persone dello stesso sesso. A quel punto, il tribunale non aveva più argomentazioni per replicare all'osservazione. E chiamava in causa la Corte Costituzionale. Al "giudice delle leggi" i magistrati minorili chiedevano che venissero dichiarati incostituzionali gli articoli 35 e 36 della legge 184/1983, nella parte in cui prevedono che a una coppia omogenitoriale sia totalmente preclusa l'adozione. Al contrario, i magistrati bolognesi ritenevano opportuno che la Corte, per questi casi, desse ai giudici la possibilità di valutare discrezionalmente le singole situazioni. E di decidere conseguentemente.

A difesa della legge così com'è, la presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato. Ma attenzione: non per sostenere l'inaffidabilità, nell'ambito di coppie gay, ma per evidenziare l'inutilità di una pronuncia della Corte su quella legge, dato che più giudici avevano già concesso adozioni omogenitoriali invocando l'articolo 44 della stessa norma (che regola la sorte dei minori nei cosiddetti "casi particolari"). Il verdetto dunque è arrivato ieri mattina, al termine della camera di consiglio: ricorso inammissibile, poiché «il Tribunale di Bologna - si legge in un comunicato della Corte - ha erroneamente trattato la decisione straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore stranie-

I COMMENTI

Notai cattolici: non si stravolga la Carta Centro Livatino: lo stralcio è una beffa

«Una normativa di riferimento sulle unioni civili secondo i principi della nostra Costituzione e del complesso sistema giuridico italiano è certamente importante, soprattutto a tutela dei diritti dei minori», ma «dal testo definitivo deve risultare ben evidente la differenziazione giuridica e sostanziale tra unioni civili e matrimonio». A ribadire la propria posizione sul ddl Cirinnà in discussione al Senato è l'Associazione italiana notai cattolici (Ainc). «Come nelle scorse settimane - sostiene il portavoce Giampiero de Cesare - daremo il nostro apporto perché la giusta, equilibrata e democratica discussione parlamentare conduca all'approvazione di una norma

che pur accogliendo le legittime istanze dei cittadini non stravolga i valori fondanti della nostra società, sanciti e tutelati anche dalla nostra Costituzione, dalle convenzioni e dagli organismi internazionali cui l'Italia aderisce». Per Mauro Ronco, presidente del Centro studi Livatino, «il maxi emendamento del governo sulle unioni civili è al tempo stesso un diktat per il Parlamento, una grave lesione per la democrazia e un atto ingiusto, in quanto equipara alla famiglia fondata sul matrimonio le convivenze fra persone dello stesso sesso. Non è sufficiente il richiamo all'art. 2 della Costituzione per cancellare la completa sovrapposizione fra regime matrimoniale e regime delle unioni civili: sono infatti espressamente richiamati per queste ultime gli articoli del Codice civile che riguardano il matrimonio, e si aggiungono quota di legittima e reversibilità. In quest'ottica lo stralcio della stepchild adoption ha il sapore della beffa».

«Stepchild», la Consulta chiude le porte al ricorso

Non ammissibile la questione posta da Bologna sul caso di una sentenza pronunciata negli Usa

ro (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri». Nella sostanza, dunque, la Consulta non ha condiviso la ricostruzione giuridica operata dalla magistratura minorile. E, per questo, nemmeno si è pronunciata sulla costituzionalità o meno delle norme sottoposte alla sua attenzione. La causa ritorna dunque a Bologna. Ma con una certezza: quand'anche il Tribunale dovesse riconoscere la sentenza d'adozione pronunciata all'estero, il valore giuridico del provvedimento resterebbe confinato al singolo caso. Avrebbe potuto invece elevarsi a

regola generale qualora il ricorso fosse stato accolto dalla Consulta. Un'altra osservazione. Pur non essendoci ancora la sentenza romana (se ne conosce il solo dispositivo, mentre il testo integrale sarà pubblicato nelle prossime settimane), il comunicato della Corte Costituzionale lascia intendere che la sua decisione non è stata orientata dalle argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato. Il particolare è importante: la loro recezione avrebbe potuto strizzare l'occhio a quelle sentenze creative che, anche nei mesi scorsi, hanno concesso adozioni gay attraverso evidenti forzature delle nostre leggi.



L'elezione

Corte Costituzionale, Grossi nuovo presidente

LUCA LIVERANI
ROMA

È Paolo Grossi il nuovo presidente della Corte Costituzionale, eletto con 14 voti favorevoli e una scheda bianca. Giudice costituzionale nominato nel 2009 dall'allora presidente Giorgio Napolitano, docente di storia del Diritto canonico in numerosi atenei, Grossi prende il posto del dimissionario Alessandro Crisculo. Vicepresidente vicario è stato eletto Giorgio Latanzi, affiancato da altri due vice: Aldo Carosi e Marta Cartabia.

«Sono lusingato, confuso, intimorito», dice presentandosi ai giornalisti subito dopo l'elezione all'unanimità, visto che la sola scheda bianca era la sua. Il «timore» nasce dal fatto che «prima dell'ingresso in Corte - dichiara Grossi - io ho fatto solo due cose: studiare e insegnare». Il neo presidente parla della Corte come di un organo che «deve aprirsi all'esterno», «un'emanazione della società civile» che «guarda ai principi fondamentali, espressi e inespresi, pensando ad annetterli al novero dei diritti del cittadino». Con le sue sentenze la Corte ha creato un «breviario». Perché sono «diritti fondamentali anche quelli che la Corte "inventa", nel senso latino di trovare, lavorando nelle trame della Costituzione». Il neopresidente tiene a mettere le cose in chiaro: «La Corte Costituzionale



Il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, chiede la fiducia.

non è un organo politico, ma è prevista in Costituzione come organo di garanzia, è un'emanazione della società civile. Noi siamo un "tribunale", siamo giudici, non possiamo fare altro e non chiedeteci di fare altro». Numerosi i messaggi di auguri dal mondo istituzionale. Il premier Matteo Renzi gli esprime per telefono i migliori auguri di buon lavoro, da parte di tutto il Governo. Una telefonata gli



Paolo Grossi

«Non siamo organo politico ma di garanzia. Non chiedeteci di fare altro»

arriva anche dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini: «È importante che le istituzioni dello Stato, nelle loro differenti responsabilità - afferma la presidente - sappiano sempre collaborare e unire le forze». «Auguri di buon lavoro e congratulazioni per il prestigioso e delicato incarico che lo attende» anche dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. «Sono certo - dice il Guardasigilli - che il suo alto profilo scientifico e la sua riconosciuta autorevolezza sapranno essere un importante punto di riferimento per l'operato della Corte».

«Un vero maestro del diritto - commenta Renzo Balduzzi, membro del Consiglio superiore della magistratura - uno storico che ha insegnato, già a partire dai ben noti Quaderni fiorentini dei primi anni 70, tante cose a noi studiosi del diritto positivo». Anche «di non aver paura ad uscire da una rigida impostazione giustizialista».

L.Liv.

I giuristi: verdetto tecnico «Palese l'inammissibilità»

ROMA

Un verdetto "tecnico", che ovviamente non entra nel merito perché non mancavano perfino i presupposti per presentare alla Corte una questione di legittimità.

Unanime il giudizio degli addetti ai lavori circa il pronunciamento della Consulta sul caso delle due donne sposate negli Stati Uniti in base alle locali leggi, che a Bologna avevano chiesto l'adozione in Italia della bimba avuta da una delle due oltreoceano.

Tecnico, appunto, il giudizio del neo-presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, eletto proprio nel giorno della sentenza: la decisione sulla stepchild adoption, dice Grossi, «non ha nulla a che fare con quanto bolle in pentola in Parlamento». E non ha «nulla a che vedere con le coppie gay italiane e con il dibattito in corso». Secondo il presidente della Consulta l'inammissibilità era palese: si trattava di una piccola questione e di un giudice che non sa fare il suo mestiere, precisa riferendosi all'istanza del Tribunale dei minori di Bologna.

«Attenzione: è una decisione procedurale, non di merito - spiega il costituzionalista Stefano Ceccanti - che non cambia in nulla la situazione attuale per i giudici di merito». E

spiega: «Non cambia nulla al momento né per i giudici né per il Parlamento: la Corte ha solo sgomberato il campo da una domanda sbagliata», aggiunge.

«La Corte costituzionale ci sta dicendo che la domanda era sbagliata: bisognava prima andare all'ufficiale di stato civile, non al tribunale», prosegue il giurista. Che poi, entrando nel dettaglio, aggiunge: «La Corte dice che bisogna seguire la procedura di cui al comma 1 e non al comma 2 della legge 31 maggio 1995, numero 218». E «col percorso di cui al comma 1, quello giusto, si deve andare a un ufficiale di stato civile e, in caso negativo, a un giudice ordinario». Ora, rileva Ceccanti, bisognerà «attendere qualche settimana per capire se la Corte ha deciso inserire precisazioni sul tema, cosa che di solito non fa con decisioni procedurali».

Anche per l'avvocato Claudio Pezzi, legale delle due donne, il pronunciamento va letto sotto questa luce. «Nessuna pronuncia negativa all'adozione», sostiene, arrivando poi a dire che da questa decisione «ci sono elementi positivi per una veloce soluzione della vicenda». Pezzi sostiene anche che «non abbiamo motivo di essere scontenti: la Corte costituzionale non ha detto nulla di dannoso per il nostro caso e la pronuncia potrebbe anche contenere elementi positivi».

Le reazioni

Il neo-presidente Grossi esclude ogni nesso tra la decisione e «quanto bolle in pentola in Parlamento»

«Nel nostro ordinamento non c'è spazio per l'omogenitorialità»

FRANCESCO OGNIENE

Giudicare una sentenza della quale si conoscono i contenuti solo dalle poche righe di comunicato è impresa acrobatica. E dunque, in attesa del deposito delle motivazioni, Alberto Gambino riflette su quel che si può ragionevolmente dire. Che comunque non è poco, specie per un esperto di pronunce della Consulta su temi eticamente rilevanti come il professore di Diritto privato all'Università europea di Roma. Professore, come giudica il verdetto della Corte?

Bisogna anzitutto ricordare che il Tribunale di Bologna riteneva che le norme sulle adozioni estere di minori stranieri da parte di cittadini italiani avrebbero dovuto essere

dichiarate incostituzionali in quanto non consentono al giudice italiano di dare efficacia in Italia al provvedimento straniero di adozione in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico, trattandosi di un'adozione contraria ai principi fondamentali del diritto italiano della famiglia e dei minori. In effetti, in Italia l'adozione di un minore non abbandonato è consentita - peraltro con effetti limitati - solo nel caso del minore orfano di padre e di madre, o del figlio minore del marito o della moglie dell'adottante. È dunque impossibile riconoscere efficacia in Italia all'adozione estera a favore del coniuge dello stesso sesso della madre biologica dell'adottato. Ebbene, secondo il giudice bolognese questa impossibilità sarebbe in contrasto

insanabile con i principi costituzionali. E ciò perché darebbe luogo a una duplice discriminazione: anzitutto tra coppie di persone di sesso differente e coppie di persone dello stesso sesso (le prime sono ammesse al matrimonio, e quindi anche alla stepchild adoption), le seconde sono invece escluse dall'uno e dall'altra, e poi anche tra figlio di un genitore coniugato con una persona di sesso differente e figlio di un genitore coniugato con una persona dello stesso sesso. Solo questa sua precisa descrizione fa capire in quale situazione complicata ci si trova a decidere in questi giorni... Cos'ha detto dunque la Consulta?

La Corte Costituzionale non è neppure entrata nel merito di una simile questione. E ciò perché il giu-


dice bolognese ha commesso un errore nell'indicare le norme applicabili al caso di specie: ha fatto riferimento alle norme speciali sul riconoscimento in Italia delle adozioni internazionali pronunciate all'estero, mentre avrebbe dovuto far riferimento alle norme generali del diritto internazionale privato sul riconoscimento delle sentenze e degli atti stranieri. Le norme speciali sulle adozioni internazionali vengono infatti considerate solo nel caso di adozione di un minore abbandonato. E non è questo evidentemente il caso della cosiddetta stepchild adoption.

Se la motivazione è solo "tecnica" allora la questione rimane aperta? Occorre chiedersi se il fatto che la legge italiana non consenta il riconoscimento in Italia dei provvedi-

menti esteri di stepchild adoption omoparentale sia davvero in contrasto con la legalità costituzionale. Bisogna dire che una parte della nostra giurisprudenza di merito si è recentemente orientata nel senso di ammettere l'adozione del figlio del convivente dello stesso sesso da parte dell'altro. Si tratta però di decisioni che operano tuttavia una palese forzatura del dato normativo vigente, e in quanto alle norme sulle adozioni risulta chiaramente che il nostro legislatore ha inteso garantire l'interesse del minore a crescere nel rapporto con due figure genitoriali distinte e complementari: il padre e la madre. È molto chiara insomma, allo stato, l'opzione del legislatore italiano contraria alla cosiddetta omogenitorialità.

Ma si arriverà per via giudiziaria al riconoscimento del "diritto al figlio" di coppie dello stesso sesso? L'ambito ristretto in cui, nell'interesse superiore del minore, l'articolo 30 della Costituzione circo-scrive il ricorso a forme di genitorialità "legale" ai soli casi di incapacità dei genitori non lascia intravedere alcuno spazio per l'introduzione di una soluzione favorevole all'omogenitorialità. Ciò sembra certo almeno laddove questa sia funzionale a imputare alla coppia un progetto procreativo concepito e coltivato insieme e attuato all'estero contro le previsioni della legge italiana, come è avvenuto nel caso bolognese con l'inseminazione di una delle due partner col seme di un donatore anonimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alberto Gambino

Il giurista

Alberto Gambino: impossibile dare efficacia in Italia alla stepchild all'estero